Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 21 giugno 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 168 DEL 21 GIUGNO 1983:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità tecnica, classica, scientifica, magistrale ed artistica nell'anno scolastico 1982-83. (Ordinanza ministeriale 11 aprile 1983).

Norme per lo svolgimento degli esami di licenza nei licei linguistici nell'anno scolastico 1982-83. (Ordinanza ministeriale 11 aprile 1983).

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità d'arte applicata nell'anno scolastico 1982-83. (Ordinanza ministeriale 18 aprile 1983).

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nelle classi sperimentali nell'anno scolastico 1982-83. (Decreto ministeriale 20 aprile 1983).

(Da 3179 a 3182)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 20 giugno 1983, n. **294**.

Norme contenenti misure per fronteggiare problemi urgenti delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per fronteggiare problemi insorti per effetto di calamità naturali nonché quelli relativi ad alcuni settori produttivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) Per provvedere alle necessità di ripristino nei comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento, danneggiati dagli eventi franosi del maggio 1983, sono assegnati per il triennio 1983-85 i seguenti contributi speciali:

a) alla regione Lombardia lire 80 miliardi, di cui 15 miliardi nell'anno 1983, 30 miliardi nell'anno 1984 e 35 miliardi nell'anno 1985 per gli interventi nelle province di Sondrio e di Brescia;

b) alla provincia autonoma di Bolzano lire 20 miliardi, di cui 4 miliardi nell'anno 1983, 6 miliardi nello anno 1984 e 10 miliardi nell'anno 1985;

c) alla provincia autonoma di Trento lire 3 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo in ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985;

d) all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) lire 18 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1983 e miliardi 13 per l'anno 1984 per la realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade statali danneggiate dagli eventi franosi del maggio 1983 nei comuni delle province di Sondrio, Brescia, Bolzano e Trento. Detti contributi speciali saranno iscritti in apposito capitolo del bilancio della predetta Azienda, previa assegnazione allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

(2) Con le somme anzidette la regione e le province autonome provvedono, anche a mezzo delega agli enti locali, a far fronte alle emergenze nonché ai seguenti interventi:

a) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati;

b) realizzazione delle opere necessarie al ripristino delle strade provinciali e comunali;

c) realizzazione delle opere necessarie al consolidamento del territorio;

d) erogazione di contributi alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche;

e) ripristino opere di urbanizzazione primaria.

(3) Agli interventi nel settore agricolo e per opere di sistemazione idraulico-forestale, nel limite complessivo di lire 90 miliardi, si provvede ai sensi e per gli effetti della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero di cui all'art. 1 della legge stessa, denominato « Fondo di solidarietà nazionale ». La suddetta somma di lire 90 miliardi è attribuita, quanto a lire 80 miliardi alla regione Lombardia, quanto a lire 7 miliardi alla provincia autonoma di Bolzano e quanto a lire 3 miliardi alla provincia autonoma di Trento.

(4) All'onere di lire 121 miliardi derivante dall'attuazione del precedente primo comma si provvede, quanto a lire 25 miliardi per il 1983, quanto a lire 50 miliardi per il 1984 e quanto a lire 46 miliardi per il 1985, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al cap. 9001 delo stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « difesa del suolo ».

Art. 2.

(1) A favore delle aziende agricole situate nelle zone delle regioni Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, che hanno subito danni a causa della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1983, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, con le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi. A tal fine è riservata per l'anno 1983 una complessiva quota di lire 200 miliardi a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, denominato « Fondo di solidarietà nazionale », che viene per l'occasione integrato di lire 100 miliardi nell'anno finanziario medesimo.

(2) E' prorogata di 24 mesi la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende di cui al precedente comma. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(3) Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75% ridotto al 3,25% per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. Qualora l'importo del prestito non superi L. 20.000.000, si applicano le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

(4) Alle aziende agricole di cui al precedente primo comma sono concessi altresì contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione nella misura massima prevista dai parametri approvati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, anche oltre i limiti contributivi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 590.

(5) Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata, nonché

ai piccoli coloni e compartecipanti residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite dalla siccità di cui al presente articolo, sono riconosciuti, in deroga ai commi decimo e undicesimo dell'articolo 4 del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176, il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982.

(6) E' sospeso il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende danneggiate dagli eventi di cui al precedente primo comma, in scadenza a partire dalla rata di luglio 1983 e fino a quella del mese di luglio 1985. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(7) Per il pagamento degli oneri connessi al trattamento retributivo del personale dipendente dell'IRVAM per l'anno 1983 nonché per i compensi alla rete dei rilevatori dovuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzata l'assegnazione all'istituto predetto di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1983.

(8) L'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, va interpretato nel senso che, agli effetti della applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, le somme erogate dall'AIMA per gli interventi nel mercato agricolo non si considerano contributi.

(9) Al maggiore onere di lire 101,5 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 40 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7535 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di lire 200 miliardi recata dall'articolo 20, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 e, quanto a lire 61,5 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

(10) Le minori entrate contributive derivanti alle gestioni previdenziali e assistenziali per effetto della attuazione dei precedenti commi quinto e sesto verranno rimborsate a consuntivo sulla base di appositi rendiconti che le gestioni medesime presenteranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le corrispondenti somme saranno all'uopo iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

(1) Per l'immediato avvio del risanamento del settore bieticolo-saccarifero, e predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un piano di settore che indichi la consistenza attuale e le prospettive di sviluppo della bieticoltura in rapporto alle esigenze del consumo, nonché la consistenza attuale e le prospettive di risanamento, di riorganizzazione e di sviluppo dell'industria saccarifera. A tal fine il piano, da approvarsi dal CIPE, contiene puntuali e concreti indirizzi di riequilibrio del settore, insieme a programmi di coltivazione, nella considerazione sia degli interessi e delle attitudini produttive delle varie zone del Paese che dell'occupazione agricola ed industriale.

(2) Per le finalità di cui al precedente comma è costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un « Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero », al quale è attribuita la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1983.

(3) A valere sulle somme a disposizione del fondo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può:

a) erogare, nel limite di 60 miliardi, mutui a breve termine alle imprese saccarifere che presentino un piano di risanamento finanziario da approvarsi dal CIPE su proposta del Ministro stesso; detti mutui sono finalizzati esclusivamente al pagamento dei fornitori di bietole ed al pagamento degli stipendi e salari degli addetti alle industrie di trasformazione, purché i relativi crediti vengano a scadenza nell'anno 1983;

b) erogare, nel limite di 20 miliardi, mutui intesi, secondo gli indirizzi del piano di cui al precedente primo comma, alla acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici ovvero alla ristrutturazione, al risanamento e allo sviluppo di impianti industriali saccariferi e loro accessori.

Le associazioni di produttori e le società al cui capitale concorrono almeno al 40 per cento i produttori agricoli anche associati in cooperative o loro consorzi, hanno la priorità nella concessione di mutui volti alla acquisizione di partecipazioni al capitale di società saccarifere o all'acquisto di zuccherifici comunque oggetto del piano;

c) concedere, nel limite di 20 miliardi, contributi, secondo gli indirizzi del piano, a favore di cooperative, di associazioni di produttori e, comunque, di gruppi composti da queste e da enti pubblici o privati, per l'acquisizione, l'ammodernamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle bietole e dei prodotti saccariferi.

(4) Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è tenuto a disporre verifiche presso i beneficiari allo scopo di controllare l'utilizzazione delle provvidenze in conformità con le finalità ed i vincoli del presente articolo. In caso di accertata inosservanza delle condizioni e dei vincoli cui è subordinata l'erogazione delle provvidenze, si dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme erogate.

(5) I contratti di trasferimento degli impianti industriali saccariferi, ove siano agevolati ai sensi del presente articolo, sono subordinati nella loro efficacia all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia con proprio decreto, previo parere di apposita commissione sulla loro idoneità a perseguire gli indirizzi posti dal piano e sulla congruità del prezzo dei trasferimenti.

(6) Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sono sta-

biliti i tassi di interesse a carico dei beneficiari in misura non inferiore al 45 per cento del tasso di riferimento, le modalità di ammortamento, le caratteristiche, le procedure per il rimborso dei mutui nonché i criteri per la costituzione e il funzionamento della commissione di cui al precedente quinto comma.

(7) All'onere di lire 100 miliardi nell'anno 1983 derivante dall'attuazione del presente articolo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario medesimo, restando corrispondentemente ridotta la autorizzazione di spesa recata dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

Art. 4.

(1) E' conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) la somma di lire 103 miliardi per l'anno 1983, da destinare alla ricapitalizzazione della controllata M.C.S. S.p.a. per la realizzazione del piano di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale, di cui alle deliberazioni del CIPI in data 22 dicembre 1982 e 5 maggio 1983.

(2) Il Ministro delle partecipazioni statali provvede, con propri decreti, alla erogazione all'EFIM della somma di cui al primo comma previa delibera, da parte del CIPI, sulla verifica dell'attuazione del piano indicato al precedente comma.

(3) All'onere di lire 103 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce « Apporti ai fondi di dotazione delle partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977 ».

(4) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1983

PERTINI

FANFANI — NICOLAZZI — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1983
Atti di Governo, registro n. 46, *foglio n.* 13

Avviso di rettifica al decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289: « Misure per fronteggiare problemi urgenti della pubblica amministrazione e delle calamità, nonché norme sulla diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 165 del 17 giugno 1983).

Nel primo comma dell'art. 7 del decreto citato in epigrafe, dove è scritto: « ..., *Peio*, ... », leggasi: « ..., *Pejo*, ... » e dove è scritto: « ... e *Vremiglio* ... », leggasi: « ... e *Vermiglio* ... ».

Nel sesto comma dello stesso articolo dove è scritto: « ... eventi alluvionali del maggio 1983. », leggasi: « ... eventi alluvionali *ed eruttivi* del maggio 1983. ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 giugno 1983.

Prezzi di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1978, n. 1859/ST, mediante il quale è stato fissato con decorrenza 1° aprile 1978 il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi;

Vista la lettera 2 maggio 1983, n. 453338, con la quale il Provveditorato generale dello Stato comunica che, a richiesta dell'Istituto Poligrafico dello Stato, la commissione ministeriale per la determinazione del prezzo delle forniture eseguite dal predetto Istituto ha provveduto a determinare i prezzi aggiornati delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1983, il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento, fabbricate in materiale plastico, per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi è fissato nella misura seguente:

A) *Autoveicoli*:

targa posteriore	L.	7.500
targa anteriore	»	2.500
targa CD EE posteriore	»	4.500
targa CD EE anteriore	»	2.500
listello rettangolare rosso per targa EE	»	2.000
targa prova	»	4.500

B) *Motoveicoli*:

targa posteriore .	L. 4.000
targa EE	» 4.000
listello rettangolare rosso per targa EE	» 2.000
targa prova	» 4.500

C) *Macchine agricole semoventi*:

targa posteriore .	L. 4.500
targa di prova	» 4.500

D) *Rimorchi di autoveicoli*:

targa laterale .	L. 4.500

E) *Rimorchi di macchine agricole*:

targa laterale .	L. 4.500

Duplicato targhe in genere: il prezzo dei duplicati è quello sopra specificato per ciascun tipo di targa, maggiorato del 50%, sia che si tratti dei nuovi che dei vecchi tipi di targhe.

Art. 2.

All'atto del versamento degli importi suddetti dovrà essere assolta, ove dovuta, l'imposta di bollo.

Art. 3.

Il versamento del prezzo delle targhe dovrà essere effettuato sul conto corrente postale intestato, presso ogni capoluogo di provincia, alla locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo IX, cap. 2371, dello stato di previsione dell'entrata.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

(3700)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 giugno 1983.

Autorizzazione alla S.p.a. Lloyd Europeo di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma, ad estendere l'esercizio della attività assicurativa nel territorio della Repubblica ai rami malattia per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati, assicurazioni aeronautiche, altri danni ai beni per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati, perdite pecuniarie di vario genere per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati, tutela giudiziaria, nonché alla riassicurazione negli stessi rami.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 10 settembre 1980 della S.p.a. Lloyd Europeo di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami danni;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La S.p.a. Lloyd Europeo di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica ai seguenti rami: malattia per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati, assicurazioni aeronautiche, altri danni ai beni per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati, perdite pecuniarie di vario genere per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati, tutela giudiziaria, nonché alla riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 13 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(3720)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 giugno 1983.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 17 %, di scadenza 1° luglio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, con il quale è prevista la facoltà del Ministro del tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, da utilizzare anche per l'eventuale rinnovo di buoni del Tesoro poliennali in scadenza nell'anno finanziario in corso;

Visto l'art. 1 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto che il 1° luglio 1983 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 18 %, dell'ammontare nominale complessivo di lire 2.000 miliardi, emessi con decreto ministeriale 16 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1981;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 17 %, di scadenza 1° luglio 1985, per un importo nominale massimo di lire 2.500 miliardi, da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° luglio 1983 e, per lire 500 miliardi, a sottoscrizioni in contanti, con facoltà, altresì, alla Banca d'Italia, di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispon-

denti all'importo dei predetti buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° luglio 1983, non rinnovati, nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/3/004242, del 16 giugno 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 17 %, di scadenza 1° luglio 1985, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 2.500 miliardi, destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° luglio 1983 e, per lire 500 miliardi, a sottoscrizioni in contanti; in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei detti buoni del Tesoro poliennali 18 % - 1983 non rinnovati nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

L'interesse annuo del 17 % è pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 99,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, che sono ripartiti in serie di dieci miliardi di lire ciascuna.

In relazione al primo comma del presente articolo, i possessori dei buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° luglio 1983, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° luglio 1983 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 17 % - 1° luglio 1985 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° luglio 1983, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° luglio 1983; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di L. 0,25 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso e il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Art. 4.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

Le operazioni avranno inizio il 1° luglio 1983 e termineranno il giorno 15 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizioni in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contanti, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al presente decreto, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 5.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti di nominali lire 500 miliardi di nuovi buoni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 15 luglio 1983, per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 17 % annuo, per il periodo dal 1° luglio 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 18 % - 1983 non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro il 26 agosto 1983, per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in ragione del 17 % annuo, per il periodo dal 1° luglio 1983 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 6.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° luglio 1983, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei

buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° luglio 1983, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari. Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di L. 0,25 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 3, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 18 % - 1° luglio 1983 rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 5 settembre 1983 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I buoni del Tesoro poliennali 17 %, di scadenza 1° luglio 1985, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 11.

I buoni del Tesoro poliennali 17 %, di scadenza 1° luglio 1985, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1983 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 17 % - 1° luglio 1985 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Sono trasferiti ai nuovi buoni senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 18% - 1° luglio 1983, indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli. Inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui all'art. 9, secondo comma, le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazioni già garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 12.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 14.

I buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° luglio 1983, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale. La confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante della direzione provinciale del Tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contanti di cui al precedente art. 5.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1983
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 51

(3684)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 19 maggio 1983.
Soppressione dell'ufficio di collocamento per la gente di mare di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031;

Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042;

Visto l'art. 125 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1949, con il quale è stato istituito presso la capitaneria di porto di Reggio Calabria un ufficio di collocamento per la gente di mare di prima categoria;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere il predetto ufficio di collocamento già da tempo di fatto inattivo per mancanza di movimenti di marineria;

Decreta:

E' soppresso l'ufficio di collocamento per la gente di mare di prima categoria presso la capitaneria di porto di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1983

Il Ministro: DI GIESI

(3624)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 maggio 1983.
Estensione della concessione della libera pratica via radio all'ufficio di sanità marittima di Manfredonia.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale emesso il 24 giugno 1959, di concerto con il Ministro della marina mercantile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 27 luglio 1959, con il quale alcuni uffici di sanità marittima vennero autorizzati a concedere la libera pratica via radio alle navi a bordo delle quali non esiste alcuna manifestazione di malattia infettiva o sospetta tale e sempreché non provengano da località colpite da ordinanza emessa dal Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, concernente, tra l'altro, la ristrutturazione ed il potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di confine;

Riconosciuta l'opportunità di estendere l'autorizzazione di cui sopra all'ufficio di sanità marittima di Manfredonia;

Decreta:

L'ufficio di sanità marittima di Manfredonia è autorizzato a concedere la libera pratica via radio alle condizioni e nei termini stabiliti nel menzionato decreto ministeriale 24 giugno 1959.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1983

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro della marina mercantile
DI GIESI

(3660)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1367/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1368/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1369/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1370/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1371/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1372/83 della commissione, del 27 maggio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1373/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1374/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1375/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1376/83 della commissione del 31 maggio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1377/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1983, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1378/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1983, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1379/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1983, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1380/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1381/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1382/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1383/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1384/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 1385/83 della commissione, del 27 maggio 1983, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.02 C II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1386/83 della commissione, del 27 maggio 1983, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.07 B I a) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1387/83 della commissione, del 27 maggio 1983, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 19.02 B II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1388/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda la riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la campagna lattiero-casearia 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1389/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1759/82 per quanto concerne la data finale prevista per la concessione degli aiuti ai piccoli produttori di latte.

Regolamento (CEE) n. 1390/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1391/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1392/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1393/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1394/83 del Consiglio, del 31 maggio 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1009/83, che stabilisce, per il 1983, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese.

Pubblicati nel n. L 141 *del* 1° *giugno* 1983.

(139/C)

Regolamento (CEE) n. 1395/83 della commissione, del 1° giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1396/83 della commissione, del 1° giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1397/83 della commissione, del 1° giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1398/83 della commissione, del 1° giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1399/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione dei valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1400/83 della commissione, del 1° giugno 1983, che modifica per la sedicesima volta il regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei Paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1401/83 della commissione, del 1° giugno 1983, che modifica per la sesta volta il regolamento (CEE) n. 2192/82, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette.

Regolamento (CEE) n. 1402/83 della commissione, del 1° giugno 1983, relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto durante la campagna lattiero-casearia 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1403/83 della commissione, del 1° giugno 1983, recante applicazione, alla fine della campagna 1982-1983, di una misura speciale d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile nel Regno dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 1404/83 della commissione, del 1° giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche.

Regolamento (CEE) n. 1405/83 della commissione, del 1° giugno 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1406/83 della commissione, del 1° giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1407/83 della commissione, del 1° giugno 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1408/83 della commissione, del 1° giugno 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la trentesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 1409/83 della commissione, del 1° giugno 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la quarantaquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 1410/83 della commissione, del 1° giugno 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la quinta gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 2015/82.

Regolamento (CEE) n. 1411/83 della commissione, del 1° giugno 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 2016/82.

Regolamento (CEE) n. 1412/83 della commissione, del 1° giugno 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1413/83 della commissione, del 1° giugno 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1277/83 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco.

Pubblicati nel n. L 143 *del* 2 *giugno* 1983.

(140/C)

Regolamento (CEE) n. 1414/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1415/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1416/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1417/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1418/83 della commissione, del 31 maggio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1419/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 229/83 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1420/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che stabilisce disposizioni complementari per quanto riguarda la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1421/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a talune calze, sottocalze, calzini, ecc., della categoria di prodotti n. 12 (codice 0120), originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1422/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pigiami a maglia della categoria di prodotti n. 24 (codice 0240), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1423/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi della categoria di prodotti n. 29 (codice 0290), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1424/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti e completi a maglia della categoria di prodotti n. 74 (codice 0740), originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1425/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni indumenti per donna, per ragazza e per bambini, della categoria di prodotti n. 80 (codice 0800), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1426/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1844/77, relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli, e che abroga il regolamento (CEE) n. 2306/79.

Regolamento (CEE) n. 1427/83 della commissione, del 2 giugno 1983, recante applicazione, alla fine della campagna 1982-83, di una misura speciale d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile nel Regno del Belgio.

Regolamento (CEE) n. 1428/83 della commissione, del 2 giugno 1983, recante applicazione, alla fine della campagna 1982-1983, di una misura speciale d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile nella Repubblica federale di Germania e in Francia.

Regolamento (CEE) n. 1429/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1430/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1431/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1432/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1433/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1434/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 145 *del* 3 *giugno* 1983.

(141/C)

Regolamento (CEE) n. 1435/83 della commissione, del 2 giugno 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 148 *del* 6 *giugno* 1983.

(142/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica al provvedimento C.I.P. n. 8/1983: « Prezzi delle specialità medicinali »
(Provvedimento pubblicato nel supplemento straordinario, specialità medicinali, alla « Gazzetta Ufficiale » n. 90 del 1° aprile 1983)

Nel provvedimento citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Ateroid - Crinos			*Ateroid* - Crinos		
im 6 f 2 ml 125 u ch	14394/A	5.650	im 6 f 2 ml 125 lru	14394/A	5.650
im 10 f 2 ml 125 u ch	14394/A	8.340	im 10 f 2 ml 125 lru	14394/A	8.340
im 10 f 2 ml 50 u ch	14394/A1	4.955	im 10 f 2 ml 50 lru	14394/A1	4.955
6 f 2 ml 100 mg	14394/A2	9.025	im 6 f 2 ml 250 lru	14394/A2	9.025
Artromac - Maggioni			*Artromac* - Maggioni		
5 fl liof + 5 f	23243	3.480	5 fl liof + 5 f	23243	3.720
Clobesol - Glaxo			*Clobesol liquido* - Glaxo		
loz 20 g	24752/A	3.875	loz 20 g	24752/A	3.875
loz 30 g	24752/A	5.060	loz 30 g	24752/A	5.060
scalp fluid loz 20 g	24752	3.875	scalp fluid 20 g	24752	3.875
scalp fluid loz 30 g	24752	5.060	scalp fluid 30 g	24752	5.060
Colprone - Ayerst ital.			*Colprone* - Ayerst ital.		
20 cpr 5 mg	21509	2.010	20 cpr 5 mg	21509	2.535
Dolviran - Bayer			*Dolviran* - Bayer		
ad 10 supp	9782/A	1.760	ad 10 supp	9782/A	2.205
Eritrocina - Abbott			*Eritrocina* - Abbott		
os sosp est gtt 60 ml	7893/E	2.700	os sosp est gtt 60 ml	7893/E	2.885
Neo soluzione sulfo balsamica - Deca			*Neo soluzione sulfo balsamica* - Deca		
60 ml	29120	2.010	60 ml	13542	2.010
Quamon - Neopharmed			*Quamon* - Neopharmed		
30 disc	12524	4.075	30 disc	12524	4.270
Secondafil - Chemil			*Secondafil* - Chemil		
im 10 f 2 ml 0,2 g	08657	2.655	im 10 f 3 ml	08657	2.655
im 10 f 2 ml 1 g	08657/1	3.310	fte im 10 f 3 ml	08657/1	3.310
Tagamet - SKF			*Tagamet* - SKF		
30 bust 200 mg	23572/B	14.300	30 bust 200 mg	23572/B	14.330
30 bust 400 mg	23572/B1	26.225	30 bust 400 mg	23572/B1	26.380
40 bust 200 mg	23572/B	18.485	40 bust 200 mg	23572/B	18.525
40 bust 400 mg	23572/B1	34.190	40 bust 400 mg	23572/B1	34.365
50 bust 200 mg	23572/B	22.570	50 bust 200 mg	23572/B	22.620

SPECIALITÀ DA INCLUDERE

	Numero di registrazione	Prezzo
Iloticina - Lilly		
8 cpr 250 mg	07562/1	**2.275**
12 cpr 250 mg	07562/1	**2.620**

(3662)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981.

Il giorno 28 aprile 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 gennaio 1983, n. 33, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1983.

In conformità dell'art. 42, paragrafo 2, la convenzione entrerà in vigore il giorno 1° luglio 1983.

(3629)

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973.

Il giorno 15 aprile 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 dicembre 1977, n. 1063, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 dell'11 febbraio 1978.

In conformità dell'art. 4 la convenzione è entrata in vigore il giorno 15 aprile 1983.

(3630)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Gianfranco Titton, in Follina

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 5.466.466 dovuto dalla ditta Gianfranco Titton, in Follina (Treviso), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3689)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. UPIR - Unione per la prefabbricazione e industrializzazione razionale, in Torino.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 23.755.000 dovuto dalla S.p.a. UPIR - Unione per la prefabbricazione e industrializzazione razionale, in Torino, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Torino è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3690)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Pratur - Costruzioni edilizie per lo sviluppo turistico di Pragelato, in Torino.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 18.496.000 dovuto dalla S.p.a. Pratur - Costruzioni edilizie per lo sviluppo turistico di Pragelato, in Torino, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Torino è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3691)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi. Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Alessandria:

« 1878-AL »: Accorsi e F.lli Albarello, in Valenza.

Provincia di Arezzo:

« 316-AR: Pretiosa S.r.l., rappr. Violi Mauro, in Cortona.

Provincia di Savona:

« 13-SV »: Pautasso Pier Andrea, in Boissano.

(3642)

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed hanno restituito i relativi punzoni che sono stati deformati:

Provincia di Roma:

« 203-Roma »: Milano Concetta, in Roma;
« 221-Roma »: Ceretti Ivan, in Roma;
« 223-Roma »: Copa's di De Cosmi e Palladino, in Roma;
« 233-Roma »: Primo di Rea Filomena Rosa, in Roma.

(3643)

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Alleanza meridionale - Compagnia fiduciaria e di revisione S.r.l. », con sede in Taranto, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Ver.Fid. S.r.l. », con sede in Verona, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « S.Ve.Fi.R. - Società veneta fiduciaria e di revisione a r.l. », con sede in Venezia, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Cofid - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », con sede in Padova, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la « Società fiduciaria e di revisione Galla Placidia S.r.l. », con sede in Ravenna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Fidin - Fiduciaria di investimento S.r.l. », con sede in Livorno, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Studio Stassano S.r.l. », con sede in Casalmaggiore (Cremona), ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Studio Longheu - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », con sede in Luino (Varese), ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Fidear - Fiduciaria economia d'azienda e revisioni S.r.l. », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Fiduciaria Rubicone - Società fiduciaria e di revisione aziendale a r.l. », con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì), ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 maggio 1983, ha autorizzato la società « Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », con sede in Cremona, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(3600)

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Panna » miscelata con l'acqua minerale della sorgente denominata « Ciliegiolo » o « 17 » e della sorgente denominata « Pozzo Paldibecco » o « Pozzo 1 ».

Si comunica che la Sorgente Panna S.p.a., con sede legale in Firenze, lungarno Vespucci, 68, e stabilimento di produzione nel comune di Scarperia (Firenze), è stata autorizzata, con deliberazione della giunta regionale della Toscana 17 gennaio 1983, n. 427, esecutiva a termine di legge, alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale « Panna », già autorizzata con decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1774, ed altri, nonché con delibera della giunta regionale della Toscana 1° giugno 1981, n. 6304, miscelata con le acque minerali che scaturiscono dalla sorgente denominata « Ciliegiolo » o « 17 » (che è il risultato della riunione delle scaturigini denominate in planimetria « Ciliegiolo » o « 17 » e « Ciliegiolo Alto » o « 17/A ») e dalla sorgente denominata « Paldibecco » o « Pozzo 1 ».

La miscela delle predette acque deve essere effettuata in modo tale che la composizione chimica risulti essere quella dichiarata nelle etichette allegate alla sopracitata deliberazione 17 gennaio 1983, n. 427.

L'acqua minerale « Panna », miscelata con le sopraindicate modalità, è autorizzata alla vendita, sia come sgorga dalle sorgenti che addizionata di gas acido carbonico, in recipienti contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari allegati alla precitata delibera 17 gennaio 1983, n. 427.

La Sorgente Panna S.p.a. è stata autorizzata a confezionare l'acqua « Panna » predetta in contenitori di vetro della capacità di cl 25, 45, 90, 180 nonché in contenitori a base di cloruro di polivinile della capacità di un litro e mezzo e di cartone politenato della capacità di un litro.

L'uso di tali contenitori a base di cloruro di polivinile e di cartone politenato è autorizzato fino al 31 ottobre 1983.

I recipienti dell'acqua minerale « Panna » non potranno essere contrassegnati con altri stampati oltre a quelli sopracitati.

(3602)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Rettifica alla deliberazione della giunta regionale 30 ottobre 1981, n. 5175, concernente l'approvazione, con modificazioni, del piano regolatore generale del comune di Verrès.

Con deliberazione della giunta regionale 8 aprile 1983, n. 2209, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la rettifica dell'allegato *D*) alla deliberazione di giunta 30 ottobre 1981, n. 5175, concernente l'approvazione, con modificazioni, del piano regolatore generale del comune di Verrès. Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(3647)

BANCA D'ITALIA

Fine dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Salerno

In data 10 aprile 1983 l'assemblea dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Salerno, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro 20 marzo 1982, ha proceduto alla ricostituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria.

(3646)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diari delle prove scritte di concorsi pubblici a posti di « collaboratore » (ruolo amministrativo) e per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo sanitario).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centotrentanove posti di « collaboratore » (ruolo amministrativo) il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 299 del 29 ottobre 1982, avranno luogo in Roma, presso il palazzo dello Sport, piazzale dello Sport, EUR, nei giorni 20 e 21 luglio 1983 con inizio alle ore 7.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami e per titoli, a trecentottanta posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo sanitario), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 299 del 29 ottobre 1982, avrà luogo in Roma il giorno 19 luglio 1983, con inizio alle ore 7 presso il palazzo dello Sport, piazzale dello Sport, EUR.

(3693)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami, a sedici posti di operatore tecnico del ruolo tecnico con funzioni di assistente edile.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico nazionale, per esami, a sedici posti di operatore tecnico del ruolo tecnico con funzioni di assistente edile.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di qualifica di assistente edile conseguito presso istituti professionali di Stato ovvero diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e attestato di qualifica di assistente edile rilasciato o dalla regione o da altri organismi o da associazioni edili;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144, c.a.p. 00187, escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta consistente in un problema di aritmetica e di geometria, vertente sugli argomenti indicati nel programma di esame allegato al bando di concorso;

una prova orale che verterà sulle materie indicate nel programma stesso.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(3694)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 24, IN COLOGNOLA AI COLLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina psichiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Colognola ai Colli (Verona).

(258/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 166 del 18 giugno 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio-sanitaria locale n. 65 - Comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio.

Enea (ex Cnen) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di assistente tecnico-professionale e a cinque posti di operatore tecnico-professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831680)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte *costituzionale ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.